


4A

MAI RITIRATA  
PERCHÉ (VEDI DENTRO)



**Art. 5**  
**Rimozione delle recinzioni**  
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.

**Art. 6**  
**Prevenzione degli infortuni**  
Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni di coloro che sono addetti, ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927, n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e del DPR 7 gennaio 1956, n. 164, del DPR 303 del 19.3.1956, del D. Legislativo n. 626 del 19.09.1994, nonché le disposizioni delle altre Leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

**Art. 7**  
**Ultimazione dei lavori**  
I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognari, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da rendere effettivamente agibile.  
L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del permesso di costruire.  
Dell'ultimazione dei lavori l'ufficio tecnico comunale redige apposito verbale, in contraddittorio con il titolare del permesso di costruire o suo rappresentante e con il direttore dei lavori.  
Dell'attuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare del permesso di costruire, per iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora.

**Art. 8**  
**Prescrizioni Speciali**  
1. Restano valide tutte le prescrizioni speciali riportate all'art.8 del PdC n.38/2006;  
2. I servizi igienici dovranno essere disimpegnati dai vani ad uso abitativo, con esclusione di quelli a servizio delle cantine da letto (bagno piano 2°).

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SERVIZI TECNICI  
(Ing. Roberta Ronchi)**

Il sottoscritto dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato.

.....  
Addi .....  
IL TITOLARE DEL PERMESSO

Il presente Atto Amministrativo consta di n. 4 (quattro) pagine.

88

Prot.n. 15309  
Riscontro Prot. n. 0018387/2007

PRATICA EDILIZIA N. 4370/2007  
Data 21-08-2008

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 78  
(Art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Vista la domanda di presentata in data 25-10-2007 dalla ditta [redacted] relativa all'esecuzione dei lavori di: *prima variante a SANATORIA relativa ai lavori di risanamento conservativo di organismo edificio - Isolato 2 del P.F.C.S. ubicati in VIA VINCENZO BOLDRINI n. 57/63, sull'area identificata al catasto urbano al foglio 54 mappale/10, sub 1, sub 2, sub 3 -mappale/14, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 con progetto, redatto da PAGONI ARCH. GIORGIO codice fiscale n. PGNRG58D16A462J con sede in ANCONA (AN) VIA FAZIO LIN.6.*  
Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere il suddetto permesso.  
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;  
Vista la Legge 6 agosto 1967 n. 765;  
Vista la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;  
Vista la Legge 28 gennaio 1977, n.10;  
Vista la Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificata dalla Legge 17 febbraio 1992 n. 179;  
Vista la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989 n. 62;  
Visto il D.M. 14 giugno 1979 n. 236;  
Vista la Legge 30 marzo 1971 n. 118;  
Visto D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303  
Visto il D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384;  
Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104;  
Vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122;  
Vista la Legge 5 marzo 1990 n. 46 relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447;  
Vista la Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e le relative norme attuative, tra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;  
Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e successive integrazioni;  
Visto il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147 e successive integrazioni;  
Vista la Legge Regionale 8 marzo 1990 n. 13;  
Vista la Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34;  
Vista L.L.R.R. 3.11.1984 n.53 E 27.03.1987 n.18 - D.G.P. n.334 del 8/7/2003;  
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;  
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380  
Visto il Regolamento Edilizio Comunale approvato e modificato con delibera della Giunta Regionale n. 4757 del 07.12.1992;  
Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;  
Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale;  
Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art.20, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;  
Visto l'art.220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;  
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 15-11-2007;  
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile dei Servizi Tecnici in data 13-11-2007;  
Visto il parere favorevole a condizione espresso dalla ASUR zona territoriale n.10 in data 11/07/2008 prot. n. 28053 registrata al Prot. n. 12987 in data 15/07/2008;  
Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni

ALL. 9.7

paesistico ambientali e monumentali.  
Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente:

P E R M E T T E

Art. 1

Oggetto del permesso di costruire

Alla

relativa all'esecuzione dei lavori di: prima variante a SANATORIA relativa ai lavori di risanamento conservativo di anziana edilizia - insediamento 2 del P.P.C.S. - ubicati in VIA VINCENZO BOLDRINI n. 57/63, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, costituito di n. 2 tavole che si allegano quale parte integrante del presente atto, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvo i diritti dei terzi.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione o il direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio tecnico comunale: a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma primo, l'Ufficio tecnico comunale provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'Ufficio tecnico.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone copia al comune e potranno, quindi, dare inizio ai lavori.

Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

Il titolare del permesso di costruire, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve dare comunicazione al Sindaco, con deposito presso l'Ufficio tecnico comunale, delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indirizzo della loro residenza o domicilio.

Al fine della validità del permesso di costruire, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessività dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutti o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.

Comunque non possono considerarsi validi i permessi di costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza del permesso stesso.

Quando i lavori interessino le disposizioni di cui alla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, la denuncia di inizio dei lavori dovrà essere

conforme all'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001;

Il termine per l'inizio dei lavori non può superare ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale deve essere completata non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e quindi gli stessi andranno ultimati massimo entro la data del 09/10/2009.

Decorati tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non risultino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001.

Art. 2

Titolo del permesso di costruire e contributo per il rilascio

A SANATORIA : il titolare dovrà versare la somma di Euro 53.655,12 (diconsi EURO Cinquantatremilaseicentocinquantaquattro/12) a titolo di oblazione ai sensi del DPR 380/2001 per lavori eseguiti in difformità

Art. 3  
Obblighi e responsabilità del titolare

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;  
- che durante le scavi delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione, dell'avvenimento sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa, ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale art. 38, in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del titolare del permesso di costruire;
- 2) il nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
- 3) generalità della ditta costruttrice ed indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente di cantiere;
- 5) la data e il numero del presente permesso
- 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Il titolare del permesso deve inoltre osservare le norme delle seguenti Leggi:

- 13 luglio 1966, n.615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;

- 2 febbraio 1974, n. 64 contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

- 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento;

- 30 aprile 1976, n. 373 e successivamente modificato dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10, per le norme sul risparmio energetico;

- 5 marzo 1990, n. 46 sulla conformità degli impianti.

Qualora il titolare del permesso interompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio tecnico comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità di igiene pubblica ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

Se il cantiere confina con spazi pubblici deve essere recintato ed organizzato con segnalazione di pericolo ed ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile.

Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno, munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

E' vietato costruire ponteggi e porre assi a spalto sopra il suolo pubblico senza previa autorizzazione comunale.

Art. 4

Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

E' vietato gettare, tanto dai ponti esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.

I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli speciali pubblici indicati.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto di materiali nudi o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito ed accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifici, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

